

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

per la dott.ssa Perillo Rosaria, nata il 04.05.1969, in Giugliano in Campania (NA) (C.F.: PRLRSR69E44E054F) ed ivi residente in Via A. Palumbo n. 71 (80014), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto da intendersi quale parte integrante dello stesso, dagli avv.ti Teresa Gambuti (C.F.: GMBTRS82S67B963H), ed Enrica Troisi (C.F.: TRSNRC85B62F839T) presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiedericeversì ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c.: teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it, avvenricatroisi@processonline.legalmail.it, ai sensi dell'art. 136 C.p.c

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso, nel giudizio proposto innanzi al Tribunale di Reggio Emilia avente R.G. n. 572/2020, dal Dirigente dell'U.S.R. per la Campania e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- Ufficio Scolastico Regionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, nel giudizio proposto innanzi al Tribunale di Reggio Emilia avente R.G. n. 572/2020, dal Dirigente dell'U.S.R. per la Campania e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

per l'annullamento e/o la riforma

dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, G.U.L. dott.ssa Silvia Cavallari, depositata in data 19.10.2020, e comunicata tramite p.e.c. in pari data ai procuratori costituiti in I grado, avv.ti Domenico Naso e Cinzia Ganzerli, resa all'esito del giudizio cautelare recante R.G. 572/2020.

NONCHE'

nei confronti di tutti i dirigenti scolastici, partecipanti alla procedura di



mobilità interregionale a.s. 2020/2021 e trasferiti, all'esito della medesima procedura, in una delle sedi scolastiche del Comune di Marano di Napoli, o in una delle sedi site nella Regione Campania.

FATTO

1. Con bando di concorso D.D.G. n. 1259 del 24.11.2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, indiceva una procedura concorsuale *“per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”*.
2. L'art. 3 della richiamata *lex specialis*, nel disciplinare i requisiti di ammissione alla menzionata procedura concorsuale, prevedeva che *“Al concorso di cui all'art. 2 è ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 6 del DM, il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*.
3. La dott.ssa Perillo, laureata in Lingue e Letterature straniere docente di Scuola secondaria di II grado, in possesso dei prescritti requisiti, presentava domanda di partecipazione al richiamato concorso.
4. All'esito di tutte le previste prove concorsuali, con Decreto n. 1205 del 01.08.2019, a firma del Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del M.I.U.R., veniva approvata la graduatoria del concorso in parola, all'interno della quale, la reclamante, con punteggio pari ad 174,75, risultava collocata fra i vincitori alla 1155° posizione.
5. Successivamente, con avviso del 02.08.2019 dell'U.S.R. per l'Emilia



Romagna venivano rese note le disponibilità e le sedi vacanti per il conferimento degli incarichi dirigenziali in oggetto nella predetta Regione.

6. La odierna reclamante, al fine di acquisire la titolarità presso un'istituzione scolastica (tenuto conto della mancanza di posti disponibili per l'immissione in servizio nella Regione Campania), presentava, pertanto, istanza per l'assunzione presso una sede scolastica disponibile nel circondario dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna.

7. Il citato Ufficio Scolastico, valutati i *curricula* di tutti i candidati che avevano presentato domanda, assegnava alla dott.ssa Perillo, con contratto di lavoro del 23.08.2019, *“l'incarico di direzione presso l'istituzione Scolastica G. Galilei di Reggio Emilia”*.

8. Con Nota prot. n. 14232 del 05.06.2020, a firma del Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del M.I.U.R., avente ad oggetto *“Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2020 – C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019”*, venivano disciplinate le operazioni di mobilità regionale ed interregionale per il personale dirigente.

9. La richiamata nota, nel definire i criteri per la citata mobilità regionale ed interregionale, precisava che *“l'articolo 16 comma 2 del DDG 13 luglio 2011 stabilisce che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni”. 2. l'articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”; 3. L'articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che “i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”. Si ritiene infine opportuno garantire, per quanto possibile, il temperamento tra la funzionalità*



dell'attività dirigenziale e la distanza tra le sedi delle istituzioni medesime, qualora il dirigente scolastico ricopra l'incarico su più di una istituzione scolastica. L'assegnazione degli incarichi dirigenziali è effettuata nell'ordine previsto dall'articolo 11 comma 5 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11 luglio 2006 e s. m. i.”; e, per quel che qui interessa il caso di specie, al punto f) rubricato, per l'appunto, “Mobilità interregionale”, stabiliva che “Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l'articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010. È pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali”.

10. Con successiva nota prot. n. 8207 del 11.06.2020, avente ad oggetto “Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2020 – C.C.N.L. per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto in data 15/07/2010 e C.C.N.L. per l'Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8/07/2019”, l'U.S.R. per l'Emilia Romagna, precisava, al punto 5, che “Mutamento di incarico in casi eccezionali. La presente ipotesi, prevista all'art. 11 comma 5 lettera e) del C.C.N.L./2006 e specificata nell'art. 9 comma 3 del C.C.N.L./2010, non disapplicati dall'art. 53 del C.C.N.L. per l'Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca dell'8/07/2019, potrà essere presa in considerazione, in deroga ai criteri di cui al comma 2 del medesimo art. 9, ove ricorrano le condizioni normate contrattualmente: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;

b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;



c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

L'istanza, atta a dimostrare l'eccezionalità del caso e la sopravvenienza dell'evento che lo determina, dovrà precisare e documentare le particolari motivazioni addotte”.

Con la individuata nota, l'Ufficio Scolastico Emiliano prevedeva, per quel che atteneva la mobilità interregionale in uscita, al punto 7, che *“per la richiesta di mobilità interregionale in “uscita”, i Dirigenti Scolastici interessati in scadenza di contratto presenteranno domanda a questo Ufficio, utilizzando il fac-simile allegato (allegato 2). Nel caso del tutto eccezionale in cui intendesse presentare domanda un Dirigente Scolastico in pendenza di incarico, la domanda stessa dovrà essere corredata anche delle motivazioni a fondamento della medesima”.*

11. In data 22.06.2020, la reclamante trasmetteva all'U.S.R. per l'Emilia Romagna domanda di mobilità interregionale “in uscita”, dall'Emilia Romagna verso la regione Campania, motivata dalle particolari esigenze familiari determinate dall'aggravamento delle condizioni di salute della suocera, Sig.ra Anna Verolla, successivo alla sottoscrizione del contratto di lavoro della Dirigente.

12. La Dirigente, in ottemperanza al D.D.G. n. 13931 del 15.06.2020, inviava poi all'U.S.R. Campania l'istanza di mobilità interregionale “in entrata” nella Regione Campania, all'interno della quale specificava che, nel corso dell'anno, la suocera era stata riconosciuta invalida ai sensi della L. n. 104/92 e ss.mm.ii.

13. Al riguardo, infatti, come emerge dal verbale sanitario avente ad oggetto il giudizio definitivo dell'I.N.P.S. del 03.12.2019, alla Sig.ra Verolla veniva riconosciuta una invalidità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 e ss.mm.ii.

15. Più precisamente, nell'accertamento sanitario si dava atto che la suocera della reclamante è affetta da *“vascolopatia cerebrale cronica, cardiopatia ischemica cronica, esiti frattura del femore sx, ipoacusia bilaterale”* e che risulta essere invalida *“con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)”*.

16. La dott.ssa Perillo, con la predetta domanda di mobilità, dichiarava,



quindi, che alla suocera, nel corso dell'anno, era stata riconosciuto il più grave grado di invalidità, specificando, altresì, che i figli erano impossibilitati a prestarle assistenza.

17. La Sig.ra Verolla, la quale è tutt'ora domiciliata presso l'abitazione della reclamante in Giugliano in Campania, può infatti ricevere le necessarie cure assistenziali soltanto dalla dott.ssa Perillo, a causa delle condizioni di salute e personali dei figli.

Al riguardo, infatti, è d'uopo evidenziare che il Sig. Guglielmo Abbate, primogenito della Sig.ra Verolla, è residente a Napoli ad una notevole distanza dal domicilio della madre, ed impossibilitato a prendersi cura della stessa in quanto presta già assistenza, in via esclusiva, alla Sig.ra Ermelinda De Lucia, sua moglie, la quale è invalida poiché affetta da morbo di Parkinson.

Mentre, la Sig.ra Nicoletta Abbate, secondogenita della Sig.ra Verolla, pur essendo residente a Giugliano in Campania, lo scorso anno è stata sottoposta ad intervento di asportazione di carcinoma mammario ed è attualmente in trattamento terapeutico.

La malattia ha, inoltre, determinato in lei un forte stato depressivo, in considerazione soprattutto della circostanza che la Sig.ra Abbate è separata ed è quotidianamente impegnata con i suoi due figli.

Infine, il terzogenito della Sig.ra Verolla, coniuge della reclamante, svolgendo l'attività di libero professionista, è impossibilitato a prestare alla madre quella continua assistenza necessaria per garantirle una serenità psico-fisica, svolgendo un lavoro che lo induce a spostamenti frequenti anche per diversi giorni.

18. In considerazione di tutte le difficoltà legate all'assistenza da prestare alla suocera invalida, la quale non ha altri familiari in grado di prendersi effettivamente cura di lei, la reclamante indicava nella domanda di mobilità interregionale le comprovate esigenze familiari di particolare urgenza, allegando tutta la documentazione attestante la sussistenza del diritto di cui alla legge n. 104/92 e specificando le seguenti sedi di preferenza (salve le autonome determinazioni del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale di destinazione all'assegnazione della sede) :



| Codice Meccanografico | Istituto |
|-----------------------|--|
| NAEE20600Q | MARANO 3 – GIANCARLO SIANI MARANO DI NAPOLI |
| NAEE31900P | MUGNANO 2- GIANCARLO SIANI MUGNANO DI NAPOLI |
| NAIC80200L | CALVIZZANO I.C. MARCO POLO CALVIZZANO |
| NAIC8EG00R | ARZANO IC 2 DE FILIPPO-VICO ARZANO |
| NAIC8EN005 | CASORIA IC CORTESE CASORIA |

19. In buona sostanza, in virtù delle richiamate circostanze eccezionali connotate dalla situazione personale della reclamante, la stessa, facendo leva sul richiamato art. 9, comma 3, del C.C.N.L. del 15.07.2010, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, (così come modificato dall'art. 53 del C.C.N.L. del 08.07.2019, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il triennio normativo 2016-2018), chiedeva di esser trasferita presso una sede disponibile nella Regione Campania.

20. Con provvedimento prot. n. 9812 del 06.07.2020, l'U.S.R. per l'Emilia Romagna concedeva l'assenso alla mobilità richiesta verso la Regione Campania per l'a.s. 2020/2021, in considerazione delle **“motivazioni addotte e documentate rientranti nei casi eccezionali previsti dall'articolo 9, comma 3 del C.C.N.L./2010 Area V della Dirigenza Scolastica”**.

21. Con decreto n. 17527 del 10.07.2020, l'U.S.R. per la Campania



pubblicava l'elenco dei Dirigenti Scolastici destinatari del trasferimento in una delle sedi campane.

22. Sorprendentemente, nel citato elenco la reclamante non veniva inserita, pertanto, vista la mancata comunicazione di qualsivoglia provvedimento di rigetto dell'istanza di mobilità presentata dalla stessa, la dott.ssa Perillo desumeva di non aver ottenuto l'agognato trasferimento.

23. Di conseguenza, la dott.ssa Perillo, provvedendo a richiedere spiegazioni *de visu*, presso gli Uffici del richiamato U.S.R. per la Campania, veniva edotta della circostanza di non aver ottenuto il trasferimento ambito, - e concesso invece, dall'U.S.R. per l'Emilia Romagna, unico Ente, giova precisarlo sin d'ora, deputato ad esprimere un rigetto dell'istanza di mobilità – senza, tuttavia, ottenere qualsivoglia motivazione al riguardo.

24. Pertanto, con ricorso ex art. 700 C.p.c., la dott.ssa Perillo conveniva innanzi a codesto On.le Tribunale (R.G. n. 572/2020) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al fine di ottenere *“ANNULLARE E/O DISAPPLICARE, previo riconoscimento del diritto alla precedenza ex l. n. 104/92, il provvedimento di data e protocollo sconosciuti con il quale il Ministero dell'Istruzione ha rigettato la domanda di mobilità interregionale in uscita dall'Emilia Romagna verso la regione Campania presentata dalla ricorrente; - ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il decreto dell'U.S.R. della Campania n. 13931 del 15.06.2020 nella parte in cui, in violazione dell'art. 9 comma 3 del C.C.N.L. 15.07.2020, prevede per i mutamenti di incarichi dei D.S. che “si potrà, altresì, tenere conto della permanenza del dirigente scolastico nella stessa sede per più di tre anni”; - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge n. 104/92, ad ottenere il trasferimento presso la Regione Campania, in qualità di Dirigente Scolastico; PER L'EFFETTO: - ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad assegnare definitivamente la ricorrente ai ruoli regionali della regione Campania, con assegnazione in uno degli Istituti scolastici indicati all'interno della domanda di mobilità”*.

25. In data 02.10.2020, quindi, la reclamante formulava apposita istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/900 e ss.mm.ii., al fine di poter



ottenere “tutti i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio, i criteri adottati per la scelta dei Dirigenti inseriti nella Mobilità Interregionale con relativi eventuali criteri preferenziali (portatori di Legge 104/92 personale con percentuale di invalidità ex art. 21 e fruitori di Legge 104/92 per familiari ex art. 33), l’eventuale graduatoria stilata, le motivazioni della esclusione della Dott.ssa Rosaria Perillo e tutti “gli atti d’interesse” utili alle difese del caso”

26. Con memoria del 09.09.2020, si costituivano le Amministrazioni resistenti rilevando l’infondatezza del ricorso.

27. Con ordinanza depositata in data 19.10.2020, e comunicata tramite p.e.c. in pari data, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la proposta domanda cautelare, per insussistenza del *fumus boni iuris*.

A sostegno del rigetto della richiesta domanda interinale, il giudice di prime cure rilevava, nello specifico, che “L’U.R.S. campano ha invece fornito dati dettagliati da cui si evince che tutti i posti assegnati nella procedura di mobilità sono stati assegnati a Dirigenti beneficiari della L. 104/1992 perché aventi un handicap personale o perché genitori o coniugi di un invalido; si tratta inoltre di soggetti con maggiore anzianità di servizio rispetto alla Perillo in quanto gli stessi hanno già superato il vincolo triennale di permanenza.

Le contestazioni avanzate dalla difesa rispetto ai dati forniti dall’U.R.S. sono generiche. La ricorrente ha il diritto di accesso a tutti gli atti relativi alla procedura di mobilità cui ha partecipato e quindi avrebbe dovuto specificare i profili di illegittimità dell’azione amministrativa nella formazione della graduatoria.

Il difensore della ricorrente, nel corso dell’udienza, ha dedotto che l’amministrazione non può scegliere discrezionalmente i titolari della Legge 104. Osserva il giudicante che in presenza di una pluralità di domande di soggetti aventi il medesimo beneficio, è indispensabile l’individuazione del grado di gravità e delle connesse esigenze di assistenza secondo l’applicazione di criteri ragionevoli che bilancino i diversi interessi al fine di una corretta gestione della mobilità del personale.

Le scelte dell’amministrazione possono essere contestate, ma sul punto nulla di specifico è stato allegato con riguardo alla situazione degli altri Dirigenti preferiti alla ricorrente.



Se i criteri applicati dal Ministro risultano condivisibili e conformi alla ratio della L. n. 104/92, va anche sottolineato che Perillo Rosaria chiede di avvicinarsi alla suocera invalida in quanto il proprio marito, essendo un libero professionista non può dedicarsi alla cura della madre peraltro con lui convivente, ma è palese che sul punto non è stata fornita una seria giustificazione”.

28. Successivamente alla notifica della suddetta ordinanza, la dott.ssa Perillo veniva in possesso di tutte le domande di mobilità interregionali presentate dai Dirigenti scolastici destinatari del trasferimento nella Regione Campania.

29. Ebbene, giova, sin d’ora, precisare che la visione e lettura delle predette istanza di mobilità interregionali rendono lampante il diritto della odierna reclamante ad ottenere il trasferimento nella Regione Campania, e, pertanto, la illegittimità, nonché erroneità della ordinanza resa in data 19.10.2020, avverso la quale dichiara di proporre reclamo ai sensi dell’art. 669 *terdecies* c.p.c. per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

A) Nell’ordinanza in contestazione, il giudice di *prime cure* afferma, preliminarmente, che “*La norma dell’art. 33 comma 3 della Legge 104/1992 prevede che chi assiste un familiare con handicap in situazione di gravità ha diritto al trasferimento alla sede lavorativa più vicina “ove possibile”. Il diritto deve quindi essere bilanciato con le esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro.*

Nel ricorso vengono affrontate e approfondite diverse questioni relative all’applicazione del beneficio della Legge 104/1992 che non attengono al caso specifico nel quale il punto controverso è costituito dalla disponibilità di sedi in Campania

La necessità di assistere il familiare invalido è insorta dopo l’immissione nel ruolo regionale e la Dirigente chiede il trasferimento alla regione Campania in sede di mobilità. Quanto al vincolo triennale l’U.R.S. Campania (a differenza dell’URS Emilia Romagna) lo ritiene esistente, ma la questione è assorbita dalla insuperabile circostanza che l’organico campano è saturo. La questione del vincolo triennale potrebbe essere rilevante se in Campania vi fossero posti disponibili e se alla Perillo fossero stati preferiti Dirigenti



non beneficiari della L. n. 104/1992.

L'U.R.S. campano ha invece fornito dati dettagliati da cui si evince che tutti i posti assegnati nella procedura di mobilità sono stati assegnati a Dirigenti beneficiari della L. 104/1992 perché aventi un handicap personale o perché genitori o coniugi di un invalido; si tratta inoltre di soggetti con maggiore anzianità di servizio rispetto alla Perillo in quanto gli stessi hanno già superato il vincolo triennale di permanenza.

Le contestazioni avanzate dalla difesa rispetto ai dati forniti dall'U.R.S. sono generiche. La ricorrente ha il diritto di accesso a tutti gli atti relativi alla procedura di mobilità cui ha partecipato e quindi avrebbe dovuto specificare i profili di illegittimità dell'azione amministrativa nella formazione della graduatoria".

Ebbene, con la suddetta affermazione il giudice di *prime cure*, pone in evidenza due aspetti fondamentali: *a)* il primo, quello secondo cui non potrebbe esser contestata all'U.S.R. Campania alcuna illegittimità, giacché non sussistono nella Regione Campania posti disponibili all'esito della procedura di mobilità, ed, inoltre, l'operato della medesima Amministrazione, in assenza di inconfutabili prove - non prodotte dalla dott.ssa Perillo in primo grado perché non possedute - attestanti il trasferimento di Dirigenti scolastici meno meritevoli (perché privi di titoli di precedenza, ovvero, perché titolari di un titolo di precedenza meno rilevante rispetto a quello detenuto dalla dott.ssa Perillo) non può ritenersi affetto da vizi; *b)* l'ulteriore aspetto riguarderebbe la circostanza per cui l'operato della P.A. reclamata - consistente nel diniego del trasferimento nella Regione Campania alla dott.ssa Perillo - non risulta in alcun modo inficiato da illegittimità dal momento che, in ogni caso, la odierna reclamante soggiace, a tutt'oggi, al vincolo triennale, che rappresenterebbe la *conditio sine qua non* per ottenere il trasferimento interregionale.

Orbene, per ciò che concerne il primo rilievo effettuato nella ordinanza in parola, le considerazioni rese nella citata pronuncia sono del tutto erronee in quanto il diritto della dott.ssa Perillo ad ottenere il trasferimento consegue, senza dubbio alcuno, dalla visione delle domande di mobilità interregionali presentate dai dirigenti destinatari dei trasferimenti in Campania e depositate con il presente reclamo.



Tuttavia, prima di addentrarci nel merito della vicenda, al fine di far emergere la palese illegittimità del *modus operandi* dell'U.S.R. per la Campania, risulta opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Invero, **l'art. 33 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii.**, dispone espressamente che *“Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”*.

A sua volta, **l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/1994** e ss.mm.ii.- Testo Unico in materia di Istruzione - stabilisce che *“gli articoli 21 e 33 della Legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernete l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. **Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo dell'assunzione come di non di ruolo e della mobilità**”*.

Con nota ministeriale del 05.06.2020, a firma del Capo Dipartimento del M.I.U.R. con cui venivano disciplinate le operazioni inerenti la procedura di mobilità interregionale del personale dirigenziale, veniva preventivamente garantito che *“**Nelle operazioni di cui all'oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla legge n. 104/1992**”*.

La citata nota, poi, stabiliva al punto f), per quel che concerneva specificamente la “Mobilità Interregionale”, che *“**Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l'articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010. È pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di**”*



provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali”.

Il richiamato art. 9, comma 3, del C.C.N.L. del 15.07.2010, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, (così come modificato dall'art. 53 del C.C.N.L. del 08.07.2019, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il triennio normativo 2016-2018), dal canto suo, disponeva che “1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.

2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:

a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;

b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.

3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:

a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;

b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;

c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo



assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.

5. Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del CCNL 11-4-2006.”” (doc. 15).

Ebbene, appare chiaro, quindi, che, con la richiamata disposizione pattizia, le parti abbiano voluto espressamente garantire la possibilità in casi eccezionali - specificamente individuati - di richiedere la mobilità interregionale anche prima della scadenza dell'incarico triennale; tra tali casi rientra per l'appunto **“altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali”**.

Ciò in quanto, rappresentando le norme *ex* Legge 104/92 e ss.mm.ii. **disposizioni imperative di rango primario di natura speciale** - in quanto collocate all'interno di una legge contenente i *“Principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale, e assistenza delle persone handicappate”* che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana – che fondano il proprio radicamento nei parametri offerti dalla Costituzione e, segnatamente, sul “riconoscimento” e la “garanzia” dei diritti dei disabili (art. 2 Cost.) per il conseguimento di quella “pari dignità sociale” (art. 3 Cost.) che consente il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 Cost.), va da sé che il richiesto trasferimento presso una sede di lavoro più consona alla cura dello stato di salute di un soggetto portatore di handicap debba trovare pieno accoglimento.

La ratio, infatti, non è quella di assegnare, *sic et simpliciter*, dei benefici ai soggetti che prestano assistenza ai portatori di handicap ma quella – primaria ed inderogabile – di garantire a quest'ultimi **la possibilità di ricevere un'adeguata assistenza.**

Ebbene, nel caso in esame, è del tutto evidente che il mancato trasferimento della dott.ssa Perillo ha comportato la negazione di ogni diritto sotteso al



rispetto della dignità umana e, soprattutto, la soppressione di tutti i principi costituzionalmente garantiti, primo fra tutti, il diritto al lavoro che risulta essere totalmente compromesso, considerato che, il mancato trasferimento presso una sede campana rende impossibile l'espletamento della propria attività unitamente all'assistenza della propria suocera, affetta da patologie totalmente invalidanti.

Il diritto della reclamante, a ben vedere, risulta pienamente comprovato dalla documentazione versata in atti, con la quale viene confutata qualsivoglia tesi sostenuta, *in primis*, dall'Amministrazione scolastica (in primo grado), ed *in secundis*, dal giudice di primo grado nell'ordinanza qui gravata.

Infatti, dai documenti depositati, emerge che i trasferimenti sono stati disposti in assenza di qualsivoglia regolarità ed in violazione dei criteri stabiliti dalle norme soprarichiamate.

A tal proposito, occorre evidenziare che:

- 1) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Viggiano Marilena**, si evince che la stessa non ha alcun titolo preferenziale nel trasferimento poiché il di lei marito usufruisce dei benefici di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. e non lei, difatti nella sua domanda di mobilità, alla voce "particolari esigenze o motivazioni addotte", la dott.ssa Viggiano espressamente dichiara che il marito necessita di aiuto per l'assistenza della figlia;
- 2) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Barone Maria**, si evince che non ha alcuna invalidità personale e non deposita il decreto di invalidità del genitore pur dichiarando di poter beneficiare dell'art. 33 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii., quindi, non viene provato in alcun modo, il suo eventuale titolo di precedenza;
- 3) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Mancino Marilisa**, si evince che non può usufruire dei benefici di cui all'art. 21 della L. n. 104/1992 perché ha una invalidità inferiore ai 2/3, né può usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. perché il genitore non ha una invalidità connotata da gravità;
- 4) dalla domanda di mobilità interregionale del dott. **Nunziata Michele**, si evince che non ha alcuna invalidità ai sensi dell'art. 21 della L. n. 104/1992;
- 5) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Di Ture**



Giuseppina, si evince che non ha alcuna invalidità ai sensi dell'art. 21 della L. n. 104/1992;

6) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa Colandrea Ida, si evince che la stessa trattasi, in realtà, della domanda per l'anno precedente (anno 2019) relativa alla precedente procedura di mobilità; pertanto, avendo la stessa presentata una domanda di mobilità datata più di un anno fa, non doveva avere alcun diritto al trasferimento per un vizio palese di forma e doveva essere esclusa a priori dalla procedura.

Orbene, dalla lettura della predetta documentazione risulta evidente che l'U.S.R. Campania ha agito in modo distorto ed in palese violazione delle norme in materia, preferendo trasferire Dirigenti Scolastici privi di qualsiasi precedenza ovvero privi di titoli atti a determinare una qualsivoglia precedenza rispetto alla dott. ssa Perillo, ledendo irrimediabilmente la posizione giuridica della medesima.

Ragion per cui, alla stregua delle suesposte considerazioni ne discende il venir meno della argomentazione posta a fondamento della ordinanza gravata, nella parte in cui viene affermato che *“Le scelte dell'amministrazione possono essere contestate, ma sul punto nulla di specifico è stato allegato con riguardo alla situazione degli altri Dirigenti preferiti alla ricorrente”*.

Cosicché, se per dimostrare l'illegittimità del diniego al trasferimento della reclamante era necessario - seppur l'onere della prova risiedeva in capo esclusivamente alla P.A., e, tra l'altro, unico soggetto che poteva depositare in I grado la documentazione necessaria, ma che, per una ovvia scelta di “opportunità”, non ha provveduto - confutare la irrealistica ricostruzione operata dalla P.A. (che ha sostenuto di aver provveduto al trasferimento dei soli Dirigenti titolati di diritti di precedenza preminenti rispetto a quello detenuto dall'istante), avallata poi dal giudice di *prime cure*, **ad oggi, con le domande di mobilità interregionali dei Dirigenti destinatari del trasferimento versate in atti, non può assolutamente dubitarsi della palese illegittimità dell'operato dell'U.S.R. per la Campania.**

Infatti, con le prove offerte, atte a suffragare la tesi del diritto al trasferimento della dott.ssa Perillo, non può assolutamente dubitarsi della illogicità nonché dell'illegittimità dei provvedimenti di trasferimenti adottati dall'U.S.R. Campania in favore dei Dirigenti che non avevano alcun titolo per poter



beneficiare del trasferimento.

Ed è certo che, a fronte della indiscussa ed indubbia documentazione depositata nel presente giudizio, l'U.S.R. per la Campania non potrà in alcun modo addurre considerazioni tali da giustificare un uso così tanto distorto del proprio potere che, nel caso di specie, non può ritenersi assolutamente discrezionale, ma del tutto vincolato, concretizzandosi, in una mera valutazione e verifica di determinati requisiti da parte dei Dirigenti scolastici che avevano presentato le domande di mobilità interregionali.

Nè, tantomeno, l'U.S.R. Campania può sconfessare e dubitare della autenticità di tale documentazione, trattandosi di documenti recepiti direttamente presso la sede dell'U.S.R. per la Campania.

Tuttavia, quand'anche l'Amministrazione reclamata volesse metter in discussione la autenticità degli stessi, si chiede, sin d'ora che l'On.le Collegio giudicante, oneri l'U.S.R. per la Campania all'esibizione e deposito delle predette domande di mobilità interregionali dei Dirigenti scolastici sopraindividuati, al fine di verificare la esatta corrispondenza alle domande versate in atti da codesta difesa.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, ne discende il diritto della dott.ssa Perillo ad ottenere il trasferimento presso una degli Istituti scolastici siti nel Comune di Marano di Napoli (quale primo comune indicato nella domanda di mobilità), o, comunque, nella Regione Campania.

B) Per quel che riguarda, invece, l'aspetto - seppur non affrontato dettagliatamente nella gravata ordinanza - del vincolo triennale a cui è sottoposta la odierna reclamante, vale la pena osservare che tale motivazione, in ogni caso, non risulterebbe utile a sovvertire, in alcun modo, le sorti del giudizio *de quo*, atteso che, il richiamo al vincolo triennale sancito dalla nota prot. n. 14232 del 05.06.2020 del M.I.U.R. - laddove veniva precisato che *“l'articolo 16 comma 2 del DDG 13 luglio 2011 stabilisce che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni” ...L'articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che “i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un*



periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente", non trova applicazione nell'ipotesi di specie.

Infatti, nella ordinanza in questione, il giudice di *prime cure*, ritenendo che *"La questione del vincolo triennale potrebbe essere rilevante se in Campania vi fossero posti disponibili e se alla Perillo fossero stati preferiti Dirigenti non beneficiari della L. n. 104/1992"*, ed ancora *"si tratta inoltre di soggetti con maggiore anzianità di servizio rispetto alla Perillo in quanto gli stessi hanno già superato il vincolo triennale di permanenza"*, lascia presupporre che tale vincolo potrebbe venir in rilievo laddove la dott.ssa Perillo avesse dimostrato l'illegittimità dei trasferimenti in favore di Dirigenti non titolati di diritti di precedenza.

Ebbene, acclarato l'aspetto per cui effettivamente la P.A. reclamata ha destinato i trasferimenti anche nei confronti di soggetti privi di titoli di precedenza - o, comunque, titolati di precedenza di preminenza inferiore rispetto alla reclamante - occorre osservare che, nella fattispecie in esame, il vincolo triennale non può, di sicuro, rappresentare un ostacolo al trasferimento della reclamante in quanto non trova applicazione nelle ipotesi "eccezionali" previste dall'art. 9 del richiamato CCNL.

Infatti, il richiamato art. 9, comma 3, del C.C.N.L. del 15.07.2010, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, (così come modificato dall'art. 53 del C.C.N.L. del 08.07.2019, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il triennio normativo 2016-2018), dispone, espressamente che **"In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:**

a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;

b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;

c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

Pertanto, appare chiaro che la richiamata disposizione pattizia, riconosca la possibilità di ottenere la mobilità interregionale anche prima della scadenza dell'incarico triennale, nelle ipotesi di **"altri casi di particolare rilevanza"**



previsti da norme speciali”.

A tal proposito, la giurisprudenza, in un caso simile a quello di specie, ha affermato che “Deve, quindi, ritenersi - pur all’esito di una cognizione sommaria propria del giudizio introdotto - la sussistenza del fumus boni iuris del diritto invocato da parte ricorrente, diritto che le stesse parti nella contrattazione collettiva hanno dimostrato di voler tutelare prevedendo espressamente che, nel caso dell’insorgenza di una malattia che necessiti di cure in strutture sanitarie, il lavoratore possa avanzare istanza di mobilità interregionale anche prima della scadenza” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 02.10.2017).

Ne consegue, dunque, che non possa ritenersi ostacolante quanto previsto nella nota prot. n. 14232 del 05.06.2020 del M.I.U.R., laddove veniva previsto l’obbligo di permanenza triennale per “i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando”, e ciò in quanto, perché, come sopra chiarito, il diritto al trasferimento per un soggetto che presta assistenza ad un portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 1, non può essere, di certo, in quanto diritto soggettivo tutelato da una norma di rango primario, oggetto di valutazione e di fruizione rimesso alla mercé delle dubbie ed incomprensibili scelte della P.A.

Infatti, se l’art. 33 della L. 104/92 e ss.mm.ii.– in quanto, come già precisato, espressione diretta della Costituzione che tutela interessi primari - stabilisce che *“Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”*, alcuna norma di rango secondario può violare quanto espressamente sancito.

Ciò determina che, l’argomentazione fornita dall’U.S.R. per la Campania, per cui la reclamante non avrebbe ottenuto il trasferimento in virtù della



richiamata nota ministeriale - nella parte in cui prevederebbe il trasferimento interregionale per i dirigenti scolastici, soltanto all'esito della scadenza dell'incarico triennale (punto 3 della nota) - oltretutto completamente destituita di pregio giuridico per quanto meglio verrà precisato, è del tutto illegittima, in quanto, il contenuto precettivo di tale previsione regolamentare non può di certo inibire l'applicazione dell'art. 33 della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.

Diversamente ragionando, si finirebbe con il dare prevalenza ad una disposizione regolamentare (quale fonte secondaria) rispetto alle previsioni di cui alla Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.

Tant'è vero che, *“il bilanciamento di interessi, alla cui tutela sono predisposte le norme di cui all'art. 35 comma 5 bis D.Lgs. n. 165 del 2001, ed all'art. 33 della L. n. 104 del 1992, effettuato alla luce dei valori costituzionali sottesi alle norme in questione, non può che risolversi con l'affermazione della preminenza degli interessi inerenti la tutela delle situazioni di disabilità ed handicap, che costituiscono la ratio della L. n. 104 del 1992”* (Trib. di Bologna Sez. lavoro, ord. del 19.01.2015).

Ad ulteriore conferma della fondatezza del diritto della reclamante ad ottenere la mobilità presso una scuola del Comune di Marano di Napoli o in una sede della Regione Campania, è sufficiente considerare che l'Amministrazione reclamata, nel non disporre il trasferimento della reclamante, non ha valutato l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale, contenuta nel richiamato art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico) nel quale, come detto, viene stabilito che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” (primo comma) e che tali norme “comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (secondo comma).

Come è facilmente evincibile, la disposizione del capoverso dell'art. 601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo; essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.).

Va rammentato che la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto delle persone con “disabilità” a beneficiare di “misure idonee” dirette a garantirne, tra l'altro, l'autonomia e l'inserimento



sociale (art. 26).

Tanto più dopo la ratifica avvenuta il 15.10.2010, possono ritenersi acquisiti al diritto dell'Unione la definizione dell'art. 1 della Convenzione ONU del 13.11.2006 sui diritti delle persone con disabilità e l'indistinzione lessicale tra disabilità ed handicap.

Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse, tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l'assistenza informale.

E', quindi, **un approccio sistematico all'applicazione di tali previsioni induce a ritenere che il diritto enunciato dall'art. 601, secondo comma, del testo unico sulla scuola sia riconosciuto senza riserve.**

Per cui, alla luce delle rammentate disposizioni normative, appare evidente che il richiamo al vincolo triennale da parte dell'Amministrazione resistente, nella memoria difensiva di I grado, rappresenti un macroscopico errore poiché attraverso di esso si impedisce il riconoscimento del diritto al trasferimento, arrogandosi, così, il potere di comprimere un diritto costituzionalmente sancito, sulla scorta di una disposizione secondaria che non solo non può comprimere il diritto primario sopra tratteggiato, ma che non può trovare neanche applicazione nel caso in esame.

Infatti, se pur vero che la citata nota pone, a titolo di premessa, nelle operazioni (per l'attribuzione degli incarichi, per la modifica degli stessi e per il trasferimento in virtù della mobilità, tutte quante disciplinate dalla menzionata nota), l'obbligo di aver concluso il triennio dell'incarico dirigenziale ricoperto, precisa, altresì (peraltro ancor prima di richiamare tale inciso in ordine alla scadenza degli incarichi), l'aspetto per cui *"Nelle operazioni di cui all'oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre i criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla Legge n. 104/92"*.

Ciò sta a significare che tutte le operazioni avrebbero dovuto svolgersi nel rispetto delle norme di cui alla Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.

In sintesi, il M.I.U.R., nel fornire indicazioni per l'attribuzione degli incarichi, per la modifica degli stessi e per il trasferimento in virtù della



mobilità regionale o interregionale, impone, a tutti gli Uffici scolastici destinatari della nota, che vengano garantite e rispettate, nelle dette operazioni, preventivamente ed ossequiosamente, le disposizioni di cui alla citata Legge.

Tra l'altro, se la individuata nota dispone, in ordine alla mobilità interregionale, che la stessa possa esser prevista nelle ipotesi eccezionali di cui all'art. 9, comma 3 del C.C.N.L. Area V del 15.07.2010 (così come modificato dall'art. 53 del C.C.N.L. del 08.07.2019) è evidente che il richiamo alle ipotesi eccezionali non possa incontrare il limite della necessaria scadenza dell'incarico.

In pratica, proprio perché trattasi di una circostanza del tutto “eccezionale”, il trasferimento non può sottostare alla necessaria scadenza dell'incarico triennale

Anche perché, se effettivamente la mobilità interregionale potesse essere assicurata nelle ipotesi eccezionali soltanto allorquando l'incarico triennale fosse concluso, di “eccezionale” il trasferimento non avrebbe alcunché!

Invero, in un caso simile a quello in esame, la giurisprudenza di merito ha sancito che **“In particolare poi l'Amministrazione non può opporre al ricorrente, per giustificare il rigetto della sua domanda di trasferimento, i vincoli temporali di inamovibilità della sede e non solo quelli previsti da norme pattizie o comunque di rango inferiore, ma neanche quelli previsti per tutti pubblici dipendenti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, lex generalis che non può derogare alla legge speciale (104/92)”**(Trib. di Siracusa Sez. lavoro, sent. del 30-01-2020).

Ed ancora, in una recente pronuncia del Tribunale di Bologna, riguardante un caso analogo a quello in esame, è stato sancito che **“La domanda attorea di trasferimento va ritenuta munita di fumus per il motivo evidenziato dall'USR Emilia Romagna, che ha ritenuto le motivazioni addotte e documentate dalla ricorrente come rientranti nei casi eccezionali previsti dall'art.9 comma 3 del CCNL 2010 area V della dirigenza scolastica. Ed invero, tale norma contrattuale prevede fra l'altro che il mutamento di incarico su posti liberi sia ammesso eccezionalmente per altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali. Fra tali casi di particolare rilevanza sembrano rientrare anche quelli**



previsti dalla legge n.104/92; ciò pare discendere dallo scopo di tale normativa, volta a tutelare diritti primari di natura personale ed assistenziale, riconoscibili come di assoluta rilevanza secondo i principi solidaristici affermati dalla Costituzione” (Trib. Bologna, ordinanza del 22.09.2020).

Quindi, è chiaro che, nei trasferimenti per la mobilità interregionale per circostanze eccezionali, la previsione circa la necessaria scadenza dell’incarico triennale non risulta applicabile e non può rappresentare condizione ostativa alla concessione del richiesto trasferimento.

D’altro canto, le suesposte considerazioni trovano conferma nell’operato dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna che, valutate le condizioni di eccezionalità rappresentate dalla reclamante con l’istanza di mobilità interregionale, ha provveduto ad acconsentire al trasferimento.

D’altronde, se l’Ufficio Scolastico per l’Emilia Romagna - in quanto unico organo deputato a negare il trasferimento, per come meglio si dirà *infra* - avesse ritenuto che il vincolo triennale fosse stata una condizione ostativa a disporre il trasferimento, lo avrebbe, indubbiamente, negato.

Ne consegue che l’U.S.R. Campania, pur non avendo alcuna facoltà nel decidere se operare o meno il trasferimento – con un evidente abuso di potere - ha provveduto a non eseguire tale mutamento di sede adducendo una giustificazione fuorviante e fondata su una disposizione regolamentare priva di valenza nel caso che ci occupa.

Tra l’altro, tali aspetti appaiono ancor più dirimenti se si considera che, negli anni addietro, l’U.S.R. per la Campania ha acconsentito a trasferimenti per mobilità interregionale a dirigenti scolastici, che, seppur rientranti nel vincolo triennale, hanno fruito del trasferimento in Campania.

In altri termini, per l’a.s. 2016/17 e 2017/2018 (la cui normativa prevedeva, al pari di quella vigente, il vincolo triennale per i vincitori del concorso D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017), l’Amministrazione campana ha acconsentito ai trasferimenti per mobilità interregionale per dirigenti scolastici che erano entrati in ruolo l’anno prima, rispetto alla avanzata domanda di mobilità interregionale.

Ciò determina, quindi, una evidente ed immotivata disparità di trattamento, visto che, come la reclamante – che è entrata in ruolo l’anno



2019/2020 ed ha presentato domanda di mobilità interregionale esattamente per l'anno successivo 2020/2021 – i dirigenti scolastici (individuati a solo scopo esemplificativo, visto che hanno partecipato alle precedenti procedure di mobilità e che, pertanto, non potrebbero subire alcuna lesione dal presente gravame) dott. Di Tommaso Michele e dott.ssa Molaro Anna, hanno ottenuto inopinatamente l'ambito trasferimento, nonostante il vincolo triennale; condizione, questa, che ha ostacolato il trasferimento dell'odierna reclamante. A tal uopo, si precisa che: 1) il dott. Di Tommaso Michele, come emerge dal decreto di depennamento versato in atti (prot. n. 10868 del 02.10.2015), ha ottenuto l'immissione in ruolo in data per l'a.s. 2015/2016 ed ha ottenuto, poi, il trasferimento per mobilità interregionale per l's. 2017/2018, quindi esattamente durante il triennio dell'incarico dirigenziale; 2) la dott.ssa Molaro Anna, come emerge dal decreto di depennamento versato in atti (prot. n. 13401 del 14.09.2016), ha ottenuto l'immissione in ruolo in data per l'a.s. 2016/2017 ed ha ottenuto, poi, il trasferimento per mobilità interregionale per l's. 2017/2018, quindi esattamente durante il triennio dell'incarico dirigenziale. (doc. 16)

Tanto chiarito, va desunto, perciò, che l'illogica motivazione sostenuta nella memoria di I grado dalla Amministrazione reclamata denota un comportamento del tutto illegittimo dell'Ufficio Scolastico per la Campania, atteso che, per altre richieste di trasferimento identiche a quella presentata dalla reclamante, **nella medesima situazione della dott.ssa Perillo** ha provveduto ad accogliere la richiesta di trasferimento durante l'espletamento dell'incarico triennale.

Di talché, l'indiscussa disparità di trattamento riservata alla dott.ssa Perillo da parte dell'U.S.R. per la Campania rende palese l'illegittimità del mancato trasferimento della medesima in una delle sedi campane, tenuto conto altresì che, in fattispecie identiche a quella in esame, l'Amministrazione ha accolto le istanze di mobilità avanzate dai Dirigenti scolastici.

Da tutto quanto detto ne discende, l'illegittimità dell'ordinanza impugnata ed il conseguente diritto della dott.ssa Perillo ad ottenere il trasferimento in uno degli istituti scolastici siti nel Comune di Marano di Napoli, o, comunque, nella Regione Campania .

C) Inoltre, per mero scrupolo difensivo, occorre osservare che l'ulteriore



motivo per cui l'Amministrazione Campana ha agito in modo illegittimo ed illogico rispetto a quanto previsto dalle norme in materia viene in rilievo tenuto conto della circostanza per cui, la medesima Amministrazione scolastica non aveva alcuna facoltà per non disporre il riferito trasferimento. Sul punto, l'art. 53 del C.C.N.L. Area V della Dirigenza Scolastica del 08.07.2019, ha novellato il più volte richiamato art. 9 del C.C.N.L. Area V della Dirigenza Scolastica del 15.07.2010, abolendo il preventivo consenso dell'Amministrazione di destinazione.

Infatti, mentre in precedenza l'art. 9, comma 4, disponeva che *“Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza **e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta,** è possibile procedere ad una mobilità”*, con la modifica apportata dall'art. 53 del C.C.N.L. Area V della Dirigenza Scolastica del 08.07.2019, il preventivo consenso dell'U.S.R. della regione di destinazione è stato abrogato.

Rebus sic stantibus, l'U.S.R. per la Campania, nel caso de quo, non poteva assolutamente rifiutare il trasferimento richiesto dalla dott.ssa Perillo dal momento che l'U.S.R. per l'Emilia Romagna aveva già provveduto a manifestare il proprio consenso.

Tale ultima circostanza appare viepiù rilevante laddove consente di evidenziare l'illegittimità del mancato trasferimento della dott.ssa Perillo ad opera dell'Ente scolastico campano, sfornito di qualsivoglia potere e titolo per negare la mobilità in entrata alla reclamante.

Inoltre, non è dato comprendere le ragioni per cui, se negli anni addietro, quando l'U.S.R. per la Campania poteva rifiutare il consenso in virtù di quanto sancito dall'allora ex art. 9 del richiamato C.C.N.L. del 15.07.2010 (con cui veniva richiesto l'apposito consenso dell'Amministrazione della Regione richiesta), per il mancato completamento dell'incarico triennale (comunque, illegittimo alla stregua delle suesposte considerazioni), non ha negato il trasferimento – provvedendo, anzi, ad esprimere un apposito consenso – abbia, poi, negato il trasferimento, nel caso in questione, quando, appunto, non aveva titolo (nè presupposti) per rigettare la richiesta di trasferimento, formulata dalla odierna reclamante.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che avrebbero dovuto essere



vagliate in primo grado, emerge evidente l'illegittimità dell'operato dell'U.S.R. per la Campania e, di conseguenza, la fondatezza del proposto gravame.

II. IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

In ordine, poi, al *periculum in mora* giova evidenziare che il mancato trasferimento della reclamante arreca alla stessa un grave ed irreparabile danno sotto diversi profili.

In primo luogo, risulta evidente che il mancato trasferimento della ricorrente nel Comune di Marano di Napoli, ovvero, in uno dei comuni della Regione Campania, renda del tutto impossibile, per la stessa, l'espletamento della attività lavorativa.

Infatti, ad oggi, il quadro clinico della suocera della dott.ssa Perillo si è talmente aggravato che impedisce alla reclamante di poter prestare la dovuta assistenza combinatamene allo svolgimento dell'attività lavorativa.

La sig.ra Verolla, infatti, è impossibilitata a deambulare e svolgere da sola le normali faccende quotidiane e domestiche, in quanto affetta da "*vasculopatia cerebrale cronica, cardiopatia ischemica cronica, esiti frattura del femore sx, ipoacusia bilaterale*"; ed essendo domiciliata presso l'abitazione della reclamante, può infatti ricevere le necessarie cure assistenziali soltanto dalla Dott.ssa Perillo, a causa della condizioni di salute e personali dei figli.

Giova ribadire, infatti, che il Sig. Guglielmo Abbate, primogenito della Sig.ra Verolla, è residente a Napoli ad una notevole distanza dal domicilio della madre e presta già assistenza in via esclusiva alla Sig.ra Ermelinda De Lucia, sua moglie, la quale è invalida in quanto affetta da morbo di Parkinson.

La Sig.ra Nicoletta Abbate, secondogenita della Sig.ra Verolla, invece, lo scorso anno è stata sottoposta ad intervento di asportazione di carcinoma mammario ed è attualmente in trattamento terapeutico, tale situazione patologica ha inciso fortemente sullo stato emotivo e relazionale della stessa, infatti, ella soffre di depressione, è separata ed è quotidianamente impegnata con i suoi due figli.

Il marito della reclamante, infine, svolgendo l'attività di libero professionista (avvocato) è impegnato quotidianamente, e, come emerge dalla documentazione versata in atti, si reca spesso fuori dalla provincia di Napoli per assistere alcuni clienti, svolgendo attività di consulenza presso aziende



che si trovano in altre regioni d'Italia.

Pertanto, è indubbio che soltanto la reclamante, mossa da grande compassione e nutrendo verso la suocera un grande affetto che nasce da un legame ultraventennale, può prestare la necessaria assistenza e garantire alla sig.r Verolla una vita pressoché normale, senza risentire del peso delle proprie sofferenze fisiche e patologiche.

Tuttavia, allo stato, il diritto primario di assistenza a tale soggetto portatore di handicap è stato praticamente svilito e negato, determinando un pregiudizio grave ed irreparabile che verrebbe ulteriormente prorogato nel caso in cui venisse negato la tutela interinale richiesta, comportando la permanenza della reclamante nella sede di titolarità molto distante dal luogo in cui si trova la suocera disabile.

Deve essere pertanto riconosciuto il pieno diritto della Dirigente odierna ricorrente ad essere trasferita nella Regione Campania e, comunque, in una sede vicina al luogo del domicilio della suocera disabile in quanto deve essere tutelata la norma di rango primario e speciale della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii., che impone il rispetto della scelta della *“sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”*.

Sul punto, in un caso analogo a quello di specie, è stato affermato che *“Sussiste anche il requisito del periculum in mora trattandosi di interessi la cui lesione non potrebbe mai trovare adeguato ristoro all’esito di un ordinario giudizio di merito. La mancata tempestiva assegnazione di una sede di lavoro prossima alla sua residenza o al luogo di cura determinerebbe nei fatti l’impossibilità per la ricorrente di rendere la prestazione lavorativa o alternativamente non le consentirebbe di sottoporsi alle cure più consone al suo stato di salute”* (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 02.10.2017).

Difatti, *“l’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione. La lontananza comporta per la ricorrente l’impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla vita familiare”* (cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 23.09.2016).



Ed ancora, “è evidente che il trasferimento a notevole distanza dal luogo di residenza abituale, è suscettibile di arrecare irreversibile pregiudizio alla sfera personale, familiare e sociale dell’istante la quale, madre tra l’altro di un minore affetto da grave patologia e che necessita di trattamenti terapeutici mirati” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 14.10.2016).

A tal proposito, il giudice del lavoro, non ha mancato di rilevare che “nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto *fumus boni iuris*, la contemporanea ricorrenza del requisito del *periculum in mora* al fine di ottenere l’invocato provvedimento d’urgenza. L’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione” (cfr. Tribunale di Trani, ordinanza del 16.09.2016).

Di talché, “relativamente al *periculum in mora*, parimenti si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell’unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione del nucleo familiare dell’attuale ricorrente. Viene in effetti in rilievo la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, che, come tale, merita diretta ed immediata tutela” (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 16.11.2016).

Non può, insomma, dubitarsi, che il mancato trasferimento presso una sede campana non possa determinare un grave ed irreparabile danno in capo alla ricorrente e che la stessa, dunque, non possa ricevere ulteriori forme di tutela se non mediante l’adozione di un provvedimento d’urgenza, dal momento che le considerazioni sopravvolte “**inducono a ritenere sussistente il *periculum in mora*, stante l’indifferibilità della tutela di diritti primari connessi direttamente alla persona**” (Trib. Bologna ordinanza del 22.09.2020).

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, risulta sussistere, nella fattispecie, oltre al *fumus boni iuris* anche il *periculum in mora* ed il conseguente diritto della ricorrente ad essere assegnata definitivamente presso uno delle sedi scolastiche site nel Comune di Marano di Napoli, o, in subordine, in un altro comune della Regione Campania.



III. Le argomentazioni soprasvolte determinano, altresì, il diritto della reclamante ad ottenere l'annullamento, ovvero, la revoca dell'ordinanza *de qua*, nella parte in cui ha stabilito la condanna della medesima al pagamento delle spese legali in favore della Amministrazione resistente.

Infatti, gli aspetti sopra delineati, nel rendere evidente la illegittimità dell'operato dell'USR Campania, consentono di sancire il diritto della dott.ssa Perillo al trasferimento in uno degli Istituti scolastici siti nella Regione Campania, per cui la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite risulta palesemente ingiustificata ed erronea.

Pertanto, si chiede la revoca e/o annullamento della gravata pronuncia anche nella parte in cui dispone la soccombenza della odierna reclamante.

SI CONCLUDE

Affinchè codesto On. le Tribunale di Reggio Emilia, in composizione Collegiale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e rigettata ogni avversa istanza, Voglia così provvedere:

- 1) annullare e/o riformare l'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, G.U.L. dott.ssa Silvia Cavallari, depositata in data 19.10.2020, e comunicata tramite p.e.c. in pari data, resa all'esito del giudizio cautelare recante R.G. 572/2020, per tutti i motivi sopra esposti;
- 2) e, per l'effetto, accogliere il ricorso di primo grado e la proposta domanda cautelare per i motivi suesposti.
- 3) Con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi ai procuratori antistatari, del doppio grado di giudizio.

Si chiede, altresì, disporsi, sin d'ora, l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio R.G. 572/2020.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo unificato è pari ad € 89,00.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede, ove codesto Collegio giudicante lo ritenga opportuno, ordinare all'Amministrazione reclamate il deposito delle domande di mobilità interregionali dei dirigenti scolastici che hanno ottenuto il trasferimento



interregionale in una delle sedi campane, ed i criteri di valutazione per disporre i trasferimenti interregionali, adottati dall'U.S.R. per la Campania

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Teresa Gambuti ed Enrica Troisi, in qualità di procuratori della dott.ssa Rosaria Perillo, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della reclamante ad ottenere il trasferimento definitivo una delle sedi scolastiche del Comune di Marrano di Napoli, o, in subordine, in una sede scolastica sita in uno dei comuni della Regione Campania;

- ciò implica che tutti i dirigenti scolastici trasferiti, per effetto della partecipazione alla mobilità interregionale in detta per l'a.s. 2020/2021, presso una delle sedi scolastiche del Comune di Marano di Napoli, o, in subordine, in una sede scolastica sita in uno dei comuni della Regione Campania, sono potenziali controinteressati della reclamante in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in graduatoria, ed in caso di accoglimento del ricorso, la reclamante potrebbe esser trasferita al posto di uno detti dirigenti scolastici, anche se, come è noto, anche in caso di esito positivo del presente ricorso, i docenti trasferiti al posto della reclamante conserverebbero il loro posto;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai dirigenti scolastici potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei dirigenti scolastici a cui notificare il presenta ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;



- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la reclamante;
- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;
- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché il Giudice adito, di autorizzare la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

1. reclamo
2. procura alle liti
3. D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017
4. Decreto n. 1205 del 01.08.2019 del MIUR
5. Avviso del 02.08.2019 dell'USR per l'Emilia Romagna
6. Decreto n. 900 del 23.08.2019 dell'USR per l'Emilia Romagna
7. Contratto di lavoro del 23.08.2019
8. Nota prot. n. 14232 del 05.06.2020 del MIUR
9. Nota prot. n. 8207 del 11.06.2020 dell'USR per l'Emilia Romagna
10. Domanda di mobilità con allegata richiesta di manifestazione del consenso indirizzata all'USR per l'Emilia Romagna e documentazione medica della sig.ra Verolla
11. Nota prot. n. 9812 del 06.07.2020 dell'USR per l'Emilia Romagna
12. Decreto prot. n. 17527 del 10.07.2020 dell'USR per la Campania con allegato elenco dei trasferimenti
13. Istanza di accesso agli atti
14. Stralcio C.C.N.L. Area V Dirigenza Scolastica del 15.07.2010 e 08.07.2019, art. 9 ed art. 53



15. Decreto n. 13401 del 14.09.2016 e Decreto n. 10868 del 02.10.2015
per il depennamento dalle graduatorie delle dott.ssa Molaro Anna e dott.
Di Tommaso Michele e trasferimenti per mobilità interregionale
16. Domande di mobilita controinteressati
17. Documentazione lavoro marito reclamante
18. Stato di famiglia Abbate Nicoletta
19. Produzione di I grado
20. Precedenti giurisprudenziali

